



**ISTITUTO COMPRENSIVO
DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA**

Via Orlando Costa - **89823 FABRIZIA (VV)**

Distretto Scolastico N. 9 - Tel. e fax 0963/315834 - Codice fiscale: 96014340796 - Codice Meccanografico: VVIC80700B

Email: vvic80700b@istruzione.it - Pec: vvic80700b@pec.istruzione.it

Sito Web: www.icfabrizia.gov.it

Codice univoco dell'ufficio: UF2AOA

Prot. N. 4012/e14

Fabrizia, 18.11.2016

All'Albo online

Al sito web

OGGETTO: Annullamento d'ufficio in autotutela dell'avviso esplorativo per manifestazione di interesse finalizzata all'affidamento tramite procedura di gara art. 36, comma 2, lettera b) d.lgs. 50/2016 del servizio di refezione scolastica nelle scuole comunali, con importo pari a euro 13.000,00 (oltre iva) - Prot. n. 3964C/14 a del 15/11/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la legge n. 241 del 7/08/1990 art. 13 comma 1;

VISTO il D.I. n. 44 del 01/02/2001, in particolare il Titolo IV riguardante l'attività negoziale;

VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture);

RICHIAMATA la propria manifestazione di interesse finalizzata all'affidamento tramite procedura di gara art. 36, comma 2, lettera b) d.lgs. 50/2016 del servizio di refezione scolastica nelle scuole comunali, con importo pari a euro 13.000,00 (oltre iva).

VISTO che questa Amministrazione opera con l'intenzione di adottare atti finalizzati alla migliore realizzazione del bene pubblico e nella totale trasparenza;

VISTO il modello di domanda allegato alla manifestazione di interesse in cui per mero errore materiale è stato inserito un fatturato minimo globale pari o superiore ad € 150.000,00 di cui un fatturato pari o superiore ad € 80.000,00 nel settore dei Servizi di refezione scolastica che in base a quanto stabilito dall'ANAC appare incongruo e sproporzionato all'importo della gara stessa e che potrebbe essere limitativo della concorrenza;

VISTI gli articoli 30 e 36 del D.lgs. 50/2016 che dettano i principi a cui deve ispirarsi la procedura di gara al fine di garantire il rispetto del principio di non discriminazione delle piccole e medie imprese;

CONSIDERATO che Le soglie minime di fatturato globale d'impresa devono essere stabilite nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza e in linea generale, è da considerarsi non incongrua o sproporzionata, né limitativa dell'accesso alla gara, la richiesta di un fatturato, nel triennio pregresso, sino al doppio dell'importo posto a base della gara stessa (Parere AVCP di precontenzioso n. 59/2009).

RITENUTO di dover procedere all'annullamento in autotutela del provvedimento in oggetto

DISPONE IN AUTOTUTELA

L'annullamento d'ufficio della manifestazione di interesse già pubblicata con provvedimento prot. n. 3964C/14 a del 15/11/2016

